

CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
DI BEVANDE CALDE, ANCHE A CIALDE, BEVANDE FREDDI E SNACK
PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

C.I.G. ZE32086D6E

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE, CONTRATTO

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 4 - REQUISITI MINIMI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 - CRITERI AMBIENTALI

4.2 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

4.3 - PERSONALE ADDETTO

4.4 - ATTIVITA' OPERATIVE

ART. 5 - TIPOLOGIA DEI PRODOTTI, GESTIONE E PREZZI MASSIMI

ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 7 - OBBLIGHI GENERALI ED ONERI PER IL CONCESSIONARIO

ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A TERZI

ART. 9 - DUVRI

ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA E REINTEGRO DELLA GARANZIA

ART. 12 - PENALI

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 - SUBAPPALTO

ART. 15 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

ART. 16 - FORO COMPETENTE

ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento in Concessione a lotto unico da parte della Provincia di Reggio Emilia, di seguito chiamata Amministrazione, ai sensi degli artt.164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, anche a cialde, bevande fresche e snack presso gli immobili indicati nella “**Tabella A**” in calce al presente capitolato, mediante installazione e gestione di distributori automatici di tipologie riportate nella medesima tabella.

Oggetto della concessione sono gli spazi individuati dall'Amministrazione per la collocazione dei distributori automatici suddetti, nonché l'allacciamento alle utenze necessarie per il loro funzionamento, e prevede:

- la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici;
- eventuali opere di adeguamento di impianti per i collegamenti elettrici e idrici, nel caso fossero necessarie per il funzionamento dei distributori automatici;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori per l'intera durata del contratto;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto o nel corso del contratto se richiesto dall'Amministrazione.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE, CONTRATTO

La Concessione ha la durata di 24 mesi, presumibilmente dal 01/01/2018 al 31/12/2019, in ogni caso dalla data di attivazione della concessione in conseguenza della aggiudicazione della stessa.

Il valore della concessione per 24 mesi è pari ad € 39.500,00# al netto di IVA, stimato sulla base dell'andamento dei consumi di bevande e snack presso gli immobili di cui alla “**Tabella A**”, nel periodo 01/06/2016 – 31/05/2017, moltiplicato per i prezzi oggi praticati. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Provincia di Reggio Emilia e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di distribuzione automatica presso le sedi dell'amministrazione.

Non sono previsti né rinnovo né ripetizione del contratto di concessione.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Gli oneri per diritti di segreteria e le spese conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale carico del Concessionario del servizio, secondo gli importi e le aliquote stabilite dalla legge.

In merito alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9, del medesimo articolo.

Nel caso il servizio venisse aggiudicato e consegnato, la Provincia si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a norma dell'art. 1671 del Codice Civile, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun indennizzo per spese di sostenute o per mancato guadagno.

Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip o della Centrale di committenza regionale (Intercent-ER). In alternativa, a norma di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 9 del D.L. 66/2014, l'Impresa aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi proposti in sede di gara, al parametro di *benchmark* di Consip o di Intercent-ER, se più favorevole.

Inoltre, in ragione delle disposizioni introdotte dai Decreti Legge 201/2011 (convertito in legge 214/2011), 52/2012 (convertito in legge 94/2012) e 95/2012 (convertito in legge 135/2012) e L. 56/2014 nel contratto sarà riportato che potrà rendersi necessario, in futuro, modificarlo in tutto o in parte o cedere, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province o la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che le Imprese possano vantare nei confronti dell'ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

A fronte dell'aggiudicazione della concessione, il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Amministrazione un canone annuale forfettario minimo a titolo di rimborso spese per l'utilizzo degli spazi messi a disposizione dalla Amministrazione e per la copertura delle spese sostenute dalla stessa per:

- pulizia, manutenzione, riscaldamento e condizionamento dei suddetti spazi;
- consumi idrici ed elettrici relativi al funzionamento dei distributori automatici;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in relazione all'utilizzo dei distributori.

Il canone annuale suddetto, non soggetto ad IVA, è fissato in **euro 1.000,00# o al maggior importo offerto in sede di gara** e deve essere versato in rate semestrali anticipate mediante bonifico bancario, utilizzando il conto corrente intestato alla Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia, come segue:

- il primo versamento entro 30 giorni dalla data di attivazione del servizio indicata nel verbale di consegna redatto all'uopo;
- le rate successive entro 30 giorni solari consecutivi dall'inizio del semestre di riferimento.

Il Concessionario si impegna pagare per intero le rate di canone senza mai poterle scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione e qualunque sia l'andamento economico dell'attività correlata al servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti di cui al presente capitolato.

In caso di ritardi nel pagamento delle singole rate di canone, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali, per un massimo di due ritardi complessivi nel corso della durata del contratto, rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente capitolato:

- al primo ritardo, euro 10,00# (dieci/00) per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 15 giorni solari;
- al secondo ritardo, euro 20,00# (venti/00) per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 15 giorni solari.

Al verificarsi di un terzo ritardo o in caso di mancato pagamento di due rate di canone e di ritardo nel pagamento delle singole rate superiore ai 15 giorni solari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 4 - REQUISITI MINIMI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 - CRITERI AMBIENTALI

Le attività connesse alla Concessione di cui al presente capitolato devono svolgersi nel rispetto dei seguenti Criteri Ambientali Minimi come definiti nell'Allegato 1 al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25/07/2011, precisamente:

- imballaggi conformi ad almeno una delle norme tecniche indicate al punto 6.3.2 del sopra citato Allegato 1 al D.M. 25/07/2011;

- mezzi di trasporto utilizzati conformi ad almeno una delle tipologie indicate al punto 6.3.3 del sopra citato Allegato 1 al D.M. 25/07/2011, escluso mezzi di trasporto su ferro.

4.2 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici e le macchine dovranno essere di tipologia e dimensione idonea a soddisfare le esigenze del numero di utenti potenziali indicati nella “**Tabella A**” allegata al presente capitolato. Devono essere installati nelle sedi indicate nella medesima “**Tabella A**” e devono poter erogare almeno i seguenti prodotti:

- distributori di bevande calde: caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, cappuccino, cioccolato, té;
- distributori di bevande fredde e snack: acqua oligominerale, bibite e succhi di frutta in lattina e/o brik, prodotti da forno salati e dolci e snacks in monoporzioni;
- distributori di bevande calde a cialde o capsule: caffè, caffè decaffeinato, té.

I distributori automatici devono possedere le seguenti caratteristiche generali:

- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
- rispettare la norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria, in particolare devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene;
- garantire un’adeguata protezione dell’apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati;
- anno di fabbricazione non anteriore al 2015, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all’utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- rendere ben visibile marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché i relativi prezzi;
- segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- essere predisposti per il pagamento in contanti in valuta corrente (Euro), indicandone esternamente la pezzatura accettata, e dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;
- segnalare chiaramente l’eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- consentire anche il pagamento con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare.

Non è ammesso per nessun motivo l’installazione di distributori e macchine che utilizzino gas combustibili per il loro funzionamento.

Le chiavi o le tessere elettroniche ricaricabili saranno distribuite secondo le modalità che saranno concordate tra l’Amministrazione ed il Concessionario.

Nella parte frontale i distributori automatici devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- denominazione sociale del Concessionario;
- numero o codice identificativo della macchina;
- recapito telefonico utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso.

L'Amministrazione non è in alcun modo depositaria dei distributori automatici e delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario: la custodia, la cura e la conservazione degli stessi rimangono a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario, benché posizionate nelle aree individuate dall'Amministrazione.

4.3 - PERSONALE ADDETTO

Il Concessionario deve disporre, per l'espletamento delle attività operative connesse con la Concessione, di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse tenendo conto degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti. Se richiesto dall'Amministrazione, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario trasmette o rende accessibile l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

Durante le attività operative all'interno delle sedi dell'Amministrazione, gli addetti del Concessionario devono:

- a) indossare una tenuta o divisa di lavoro tale da renderli chiaramente riconoscibili;
- b) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il proprio nominativo;
- c) essere stati formati ed attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della distribuzione di prodotti alimentari e bevande nonché alle procedure applicative di conservazione, trasporto, igiene e sanificazione delle attrezzature previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare;
- d) mantenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti dei referenti dell'Amministrazione e degli utenti della distribuzione.

Con riferimento ai sopra elencati punti a) e b), la divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.

In caso di infrazione agli obblighi sopraelencati - a), b), c), d) - rilevata anche sulla base di segnalazioni degli utenti, oppure a seguito di controlli a campione, l'Amministrazione svolge le opportune verifiche e, nel caso in cui dessero riscontro positivo alle segnalazioni, applica le seguenti penali, rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente capitolato, per un massimo di due infrazioni nel corso della durata del contratto di Concessione:

- euro 100,00 alla prima infrazione;
- euro 150,00 per la seconda infrazione.

Al verificarsi di una terza infrazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Amministrazione rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività di distribuzione e il Concessionario, che è integralmente responsabile degli adempimenti previsti a carico proprio e del proprio personale.

Tuttavia, a fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività previste, debitamente accertati, l'Amministrazione può richiedere al Concessionario la sostituzione del personale addetto al servizio presso le sedi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può inoltre disporre, in qualsiasi momento nel corso del contratto, l'accertamento dei requisiti, obblighi e adempimenti indicati nel presente articolo eseguiti a campione oppure a seguito di segnalazioni degli utenti.

Nel caso fossero rilevate infrazioni configurabili come violazioni di obblighi normativi da parte del Concessionario, l'Amministrazione provvederà a segnalarle alle autorità competenti, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto.

Il Concessionario si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014 reperibile sul sito web della Provincia all'indirizzo:

<http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>

copie del documento può essere richiesto alla U.O. Provveditorato ed Espropri, tel. 0522.444344 - e-mail: e.farioli@provincia.re.it.

4.4 - ATTIVITA' OPERATIVE

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori installati presso i locali indicati nella "Tabella A" in calce al presente capitolato, devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì fra le ore 8.00 e le ore 13.00, concordandole con l'Amministrazione in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie dell'Amministrazione stessa.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione. La sospensione o il rallentamento o l'interruzione del servizio costituisce inadempimento contrattuale e può determinare la risoluzione del Contratto, previa formale diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario è tenuto al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, arredi ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione causati da incuria o imperizia del personale addetto durante lo svolgimento delle attività operative connesse con il servizio.

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio e delle macchine di distribuzione, svolgendo le attività di seguito specificate:

1) Installazioni, spostamenti, sostituzione e rimozione dei distributori.

Il Concessionario si impegna ad installare i distributori automatici indicati nella "Tabella A" in calce al presente capitolato entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla data di affidamento della concessione, in base ad un calendario concordato con l'Amministrazione che ha il compito di coordinare tale operazione con l'attività di rimozione dei distributori attualmente in uso.

Il Concessionario non è responsabile degli eventuali disagi causati dalla rimozione dei distributori automatici e delle macchine dell'attuale gestore del servizio.

Nel corso di validità del contratto, l'Amministrazione, in base a sopraggiunte esigenze autonomamente valutate riguardanti le sedi presso le quali è necessario svolgere il servizio (es.: trasferimento di sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza

degli edifici, mutamento quantitativo o tipologico dell'utenza...) ha la facoltà di richiedere l'aumento o la riduzione dei distributori elencati nella "TabellaA", lo spostamento dei distributori nell'ambito delle stesse sedi o in sedi diverse da quelle indicate nella "Tabella A", la sostituzione dei distributori con altri di caratteristiche differenti.

E' onere dell'Amministrazione individuare le aree destinate alle nuove installazioni e agli spostamenti tenendo conto delle norme in materia di sicurezza nonché della conformità degli impianti elettrici ed idrici a cui devono essere allacciati i distributori e le macchine.

La sostituzione dei distributori automatici e delle macchine, può essere richiesta anche nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o obsolescenza degli stessi: in tali casi il Concessionario è obbligato a dare seguito alla richiesta di sostituzione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione applicherà la penale di euro 50,00# per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione dei distributori automatici e delle macchine richieste per le motivazioni di cui al precedente capoverso, riservandosi la facoltà di recedere dal contratto nel caso la sostituzione non avvenga entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

Il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori installati nel corso della Concessione presso le sedi dell'Amministrazione, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di scadenza del contratto facendosi carico delle seguenti attività:

- disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- rimozione degli impianti elettrico e idrico eventualmente realizzati dal Concessionario per l'alimentazione e l'allaccio dei distributori, salvo diverso accordo con l'Amministrazione;
- rimozione di eventuali materiali di risulta.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Amministrazione provvede autonomamente allo sgombero e al ripristino degli spazi, con addebito al Concessionario delle relative spese sostenute.

2) Rifornimento e gestione dei distributori.

Il rifornimento di prodotti e materiali accessori monouso (es.: bicchieri, palette, zucchero ecc....) dei distributori automatici e delle macchine deve essere eseguito almeno una volta alla settimana in modo da mantenere costante la disponibilità dei prodotti.

L'Amministrazione può richiedere l'aumento delle frequenze dei passaggi per determinati punti di distribuzione (a titolo di esempio: per aumento dell'utenza potenziale in alcune sedi; per periodi caratterizzati da maggiori consumi etc.), concordando con il Concessionario piani specifici di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario senza modificare le condizioni del contratto.

Il personale addetto del Concessionario, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, deve svolgere le seguenti attività minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento dei prodotti e materiali accessori mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso, in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato;
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che

esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di rifornimento settimanale dei distributori automatici e delle macchine, l'Amministrazione applica le seguenti penali, rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente capitolato, per un massimo di cinque infrazioni nel corso della durata del contratto di Concessione:

- euro 100,00# per ciascuna volta in cui non viene eseguito il rifornimento settimanale;
- euro 200,00# nel caso in cui il rifornimento non venga eseguito per due settimane consecutive.

Al verificarsi di una sesta infrazione o nel caso in cui il rifornimento non venga eseguito anche una sola volta per tre settimane consecutive, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

3) Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Concessionario deve svolgere la manutenzione ordinaria dei distributori automatici e delle macchine: tale tipo di manutenzione ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori e le macchine in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono comprendere le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti rotte, usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti, qualora eseguibili in loco entro il giorno lavorativo successivo al riscontro del problema;
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione.

La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario nel caso sia necessario eseguire presso l'officina o centro tecnico del Concessionario, una più accurata manutenzione o una revisione totale dei distributori automatici e delle macchine, a seguito di guasti o disfunzioni non risolvibili in loco entro il terzo giorno lavorativo dal riscontro dell'avaria.

In questo caso, i distributori e le macchine in avaria devono essere sostituiti, a totali spese del Concessionario, contestualmente al loro ritiro, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti, fino al riposizionamento del distributore o della macchina riparata.

L'avaria può essere riscontrata dal personale addetto alle attività di rifornimento o su segnalazione degli utenti.

L'Amministrazione applicherà la penale di euro 50,00# per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione dei distributori automatici e delle macchine che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto nel caso la sostituzione non avvenga entro 10 giorni lavorativi dal riscontro del problema.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEI PRODOTTI, GESTIONE E PREZZI MASSIMI

I prodotti posti in vendita devono essere di produzione nazionale o di ambito CEE, di ottima qualità, preferibilmente di marche conosciute a livello nazionale e conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande.

Almeno il 50% dei prodotti solidi pre-confezionati devono possedere una o più di queste

caratteristiche: essere privi di grassi idrogenati; dolci a basso contenuto di zuccheri; di produzioni biologiche garantite e certificate; provenienti dal commercio equo-solidale.

In nessun caso è consentita la distribuzione di bevande alcoliche o super alcoliche.

Tutti i prodotti distribuiti devono essere dotati delle etichette di legge.

Ad aggiudicazione dichiarata e prima dell'attivazione del servizio, il Concessionario deve consegnare all'Amministrazione la lista dei prodotti posti in vendita nei distributori automatici e nelle macchine da cui si desumano gli elementi specificati nei precedenti capoversi del presente articolo, nonché i relativi prezzi unitari sia per pagamento elettronico che per pagamento in contanti: tale documento viene denominato "Listino".

I distributori automatici dovranno consentire l'erogazione di tutti i prodotti elencati nel "Listino", ad esclusione delle cialde che saranno utilizzate dalle apposite macchine, ai prezzi offerti in sede di gara.

I prezzi dei prodotti non potranno, in ogni caso, essere superiori ai seguenti e rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, fatta salva la possibilità per il Concessionario di richiedere, dopo il primo anno dalla attivazione della convenzione, la revisione prezzi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 511, della Legge n.208/2015:

TIPOLOGIA PRODOTTI	€ con strumento elettronico	€ con moneta
Bevande calde da distributore automatico		
Cialde o capsule caffè	€ 0,40	€ 0,45
Cialde o capsule caffè decaffeinato	€ 0,50	€ 0,55
Cialde o capsule tè	€ 0,50	€ 0,55
Bevande fredde		
Acqua Minerale gasata e non gasata 0,5 L	€ 0,40	€ 0,45
Bevanda non alcolica in lattina 330 ml	€ 0,75	€ 0,80
Succhi di frutta, the, multivitaminici in brick 200 ml	€ 0,55	€ 0,60
Succhi di frutta, the, multivitaminici in bottiglie 250 ml	€ 0,85	€ 0,90
Snack		
Snack salato "Fascia A"	€ 0,50	€ 0,60
Snack salato "Fascia B"	€ 0,75	€ 0,80
Snack dolci "Fascia A"	€ 0,70	€ 0,75
Snack dolci "Fascia B"	€ 0,75	€ 0,80

Il "Listino" dei prodotti posti in vendita deve contenere almeno i seguenti, definiti "obbligatori" al fine di attribuzione di punteggio, ed indicare quali posseggono le caratteristiche di cui al secondo capoverso del presente articolo:

BEVANDE CALDE OBBLIGATORIE DA DISTRIBUTORE AUTOMATICO:

- Caffè normale e lungo ottenuto tramite macinazione di grani: grammatura minima gr. 7 per erogazione
- Caffè solubile decaffeinato: grammatura minima gr. 1,50 di prodotto per erogazione
- Caffè macchiato ottenuto tramite macinazione di grani: grammatura minima gr. 7 di caffè e gr. 5 di Latte granulare solubile per erogazione

- Cappuccino ottenuto tramite macinazione di grani: grammatura minima gr. 7 di caffè e gr. 10 di latte granulare solubile per singola erogazione
- Bevanda al cioccolato: grammatura minima utilizzata gr. 30 di prodotto per singola erogazione
- Tè: grammatura minima utilizzata gr. 16 per singola erogazione

BEVANDE CALDE OBBLIGATORIE A CIALDE:

- Caffè grammatura minima gr. 5 per erogazione
- Caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 5 di prodotto per erogazione
- Tè: grammatura minima utilizzata gr. 12 per singola erogazione

BEVANDE FREDDI OBBLIGATORIE:

- Acqua minerale naturale e gassata in bottiglia da 0,5 lt.
- n. 1 gusti di bibite in lattina cl. 330
- n. 1 gusto succhi di frutta in brick cl. 200
- n. 1 gusto tè in brick cl. 200

ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI OBBLIGATORI:

- N. 2 prodotti snack salati "Fascia A";
- N. 2 prodotti snack dolci "Fascia A"

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del Contratto, di richiedere o autorizzare modifiche al "Listino", sulla base di considerazioni inerenti le esigenze delle sedi interessate e/o le richieste degli utenti e/o la disponibilità dei prodotti.

Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi, diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

Pertanto, il "Listino" può essere aggiornato nel corso del Contratto su iniziativa dell'Amministrazione o del Concessionario, prevedendo la sostituzione o semplicemente la cessazione della distribuzione per uno o più prodotti presenti in Listino, ovvero l'inserimento e la conseguente distribuzione di nuovi prodotti.

L'erogazione dei nuovi prodotti è consentita al Concessionario solo dopo che l'Amministrazione avrà approvato formalmente l'aggiornamento del "Listino", tenendo anche conto dei prezzi dei prodotti di riferimento tipologicamente corrispondenti o assimilabili già presenti nel "Listino".

Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione alla qualità dei prodotti in vendita ed alle procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti. In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare.

Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi: l'Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, l'Amministrazione Si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità, l'Amministrazione addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione assume i seguenti obblighi:

- messa a disposizione del Concessionario delle aree in cui devono essere installati i distributori automatici e le macchine;
- fornitura di energia elettrica e di acqua, necessarie per il funzionamento dei distributori automatici secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili;
- riscaldamento, condizionamento e pulizia degli ambienti dove sono installati i distributori automatici e le macchine;
- ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti in relazione all'utilizzo dei distributori automatici e delle macchine da parte dell'utenza;
- garantire al personale addetto del Concessionario il libero accesso alle sedi e agli spazi concessi per le attività previste dalla Concessione, in particolare per il rifornimento e la manutenzione dei distributori;
- ritiro dei dispositivi di pagamento elettronico distribuiti durante la validità del contratto e consegna degli stessi al Concessionario al termine del contratto, entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta inoltrata dal Concessionario.

ART. 7 - OBBLIGHI GENERALI ED ONERI PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'esercizio di attività previste dalla Concessione, nonché le disposizioni generali dell'Amministrazione che regolano le attività nelle proprie sedi.

Il Concessionario deve possedere tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario, in virtù di norme e regolamenti specifici, per la gestione del servizio di distribuzione automatica e lo svolgimento delle attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze, etc..

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi.

Il Concessionario deve inoltre essere dotato di **Manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP**, da produrre alla momento dell'attivazione servizio.

La mancanza delle suddette autorizzazioni o abilitazioni amministrative e/o del Manuale HACCP comporta la revoca della Concessione.

Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e prendere di propria iniziativa tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Concessionario è altresì tenuto a:

- comunicare all'Amministrazione, all'atto dell'attivazione della Concessione, i propri riferimenti telefonici l'indirizzo e-mail;
- far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività della Concessione, nonché tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

E' fatto divieto al Concessionario di:

- installare nei pressi degli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea all'oggetto e alle attività della concessione previste dal Capitolato, nonché materiale promozionale di qualsiasi genere;
- distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti per la concessione.

Eventuali infrazioni ai suddetti divieti, rilevate dall'Amministrazione anche su segnalazione degli utenti del servizio, possono comportare la risoluzione del Contratto.

Per quanto riguarda gli oneri, sono carico del Concessionario le seguenti spese:

- eventuali tasse o imposte dovute per lo svolgimento delle attività previste dalla Concessione;
- eventuali spese e/o tasse per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uso e dalla manutenzione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente concessione si applica la Legge 136/2010.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A TERZI

Il Concessionario risponderà dei danni correlati alle attività svolte in esecuzione del contratto eventualmente causati a persone e cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, mantenendo l'Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito.

A garanzia dell'obbligo di risarcimento, all'atto della attivazione della convenzione, il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative:

- polizza per **responsabilità civile (RC)**, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (**RCT**) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (**RCO**), con riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad **Euro 1.500.000,00#** per sinistro per la copertura RCO e ad **Euro 3.000.000,00#** per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- polizza per **incendio - rischio locativo**, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali concessi e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad Euro **1.500.000,00#**.

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari del Concessionario.

Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa.

Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione.

Le polizze devono esplicitamente prevedere l'obbligo della Società Assicuratrice a:

- notificare tempestivamente all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo, nonché tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall'applicazione dell'Art. 1898 c.c..

La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario all'atto dell'attivazione della concessione, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall'Amministrazione, comporta la revoca della Concessione.

ART. 9 - DUVRI

Con riferimento al D.Lgs.81/2008, si precisa che sono previsti oneri per la sicurezza, necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze, per un importo pari ad € 200,00 (IVA esclusa), non soggetti a ribasso, come evidenziato al **D.U.V.R.I.**, allegato in calce al presente capitolato, predisposto dall'Amministrazione.

ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della Concessione anche dopo la scadenza del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

Il Concessionario deve adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

I dati e requisiti raccolti dall'Amministrazione per la concessione del servizio di cui al presente capitolato saranno utilizzati solo per la gestione del contratto di concessione e come tali

trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA E REINTEGRO DELLA GARANZIA

Le modalità di costituzione della garanzia provvisoria necessaria per la partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione sono indicate nel "Disciplinare di Gara".

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento della concessione, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà costituire una **garanzia definitiva di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale (valore della concessione), cioè pari ad euro 3.950,00# (euro tremilanovecentocinquanta/00)**, secondo quanto stabilito dall'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, emessa in favore della Provincia di Reggio Emilia.

La garanzia suddetta potrà essere prestata in uno dei seguenti modi:

- sotto forma di fidejussione bancaria od assicurativa;
- tramite bonifico bancario, utilizzando il conto corrente intestato alla Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia presso Unicredit S.p.A., Agenzia di Via Emilia S. Stefano 18/E - Reggio Emilia: IBAN: IT 60 D 02008 12800 000040469944, indicando nella causale la seguente dicitura "Garanzia definitiva per partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, anche a cialde, bevande fresche e snack presso gli immobili - C.I.G. ZE32086D6E", riportato sulla prima pagina del presente capitolato.

La garanzia non potrà essere prestata in denaro contante, assegni bancari o circolari.

In caso in cui la garanzia venga prestata tramite fidejussione dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere escutibile a "semplice richiesta";
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- validità per almeno 180 giorni oltre la data di affidamento della concessione calcolata dalla data della comunicazione di affidamento di cui sopra.

La mancata costituzione della cauzione definitiva produrrà la decadenza dell'affidamento ai sensi del comma 3 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora al Concessionario sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, sarà applicata la riduzione del 50% della cauzione, come previsto dall'art.93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà altresì applicata la riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, qualora il Concessionario sia in possesso di registrazione EMAS o del 20% se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Per usufruire dei suddetti benefici è indispensabile allegare alla cauzione copia delle certificazioni o della registrazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti capoversi.

Si precisa che nel caso di Imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 2602 del C.C., per

usufruire del suddetto beneficio, ogni impresa dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella quale si attesti il possesso di certificazione di sistema di qualità.

Nel caso in cui l'Amministrazione si rivalga sulla cauzione secondo quanto previsto al successivo articolo 12 del presente capitolato, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione stessa.

ART. 12 - PENALI

Si prevedono le seguenti penali, in parte già descritte negli articoli precedenti, che saranno applicate dall'Amministrazione rivalendosi sulla cauzione di cui al precedente art. 11, a fronte di inadempimenti del Concessionario:

1. € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione di un singolo distributore di bevande, rispetto ai tempi fissati all'art. 4.4: se il ritardo dovesse superare i 30 gg. dalla data di installazione prevista, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto stipulato e di incamerare la cauzione provvisoria versata dal Concessionario;
2. € 200,00 per ogni singolo distributore di bevande, che successivamente all'installazione si riveli difforme dalle caratteristiche dichiarate in sede di gara, in relazione alla classe energetica di appartenenza dichiarata in sede di gara: questi distributori dovranno, inoltre, essere sostituiti a spese del Concessionario con altri che posseggano i requisiti dichiarati in gara entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento della difformità;
3. € 50,00# per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione dei distributori automatici e delle macchine richiesta dall'Amministrazione per ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o obsolescenza degli stessi, con facoltà di recedere dal contratto nel caso la sostituzione non avvenga entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.
4. in caso di mancato rispetto dell'obbligo di rifornimento settimanale dei distributori automatici e delle macchine, per un massimo di cinque infrazioni nel corso della durata del contratto di Concessione:
 - € 100,00# per ciascuna volta in cui non viene eseguito il rifornimento settimanale;
 - € 200,00# nel caso in cui il rifornimento non venga eseguito per due settimane consecutive;
 - al verificarsi di una sesta infrazione o nel caso in cui il rifornimento non venga eseguito anche una sola volta per tre settimane consecutive, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
5. € 25,00 per ogni tipologia di prodotto di cui viene riscontrata la difformità rispetto al "Listino" di cui all'art.5, se non preventivamente concordato con l'Amministrazione;
6. € 50,00# per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione dei distributori automatici e delle macchine che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria presso l'officina o il centro tecnico del Concessionario, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto nel caso la sostituzione non avvenga entro 10 giorni lavorativi dal riscontro del problema;
7. in caso di infrazioni agli obblighi di cui all'art. 4.3, lettere a) – b) – c) – d), che il personale del Concessionario è tenuto ad osservare:
 - € 100,00 alla prima infrazione;

- € 150,00 per la seconda infrazione;
 - al verificarsi di una terza infrazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
8. per ritardi nel pagamento delle singole rate di canone, per un massimo di due ritardi complessivi nel corso della durata del contratto:
- al primo ritardo, euro 10,00# (dieci/00) per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 15 giorni solari;
 - al secondo ritardo, euro 20,00# (venti/00) per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 15 giorni solari.
 - al verificarsi di un terzo ritardo o in caso di mancato pagamento di due rate di canone e di ritardo nel pagamento delle singole rate superiore ai 15 giorni solari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto, oltre che nelle situazioni previste dall'articolo precedente, nei seguenti casi:

1. in caso di gravi negligenze e inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzioni del servizio senza giustificato motivo, inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento e del piano di sicurezza comunicato;
2. quando a carico del fornitore sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;
3. in caso di cessione totale o parziale del contratto da parte del Concessionario ad altro soggetto, senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al Concessionario. In questo caso, se le giustificazioni del Concessionario non siano pervenute nei termini fissati nella comunicazione di contestazione, o non siano state accolte, l'Amministrazione potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni derivanti.

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli Artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida da parte del Dirigente del Servizio Bilancio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

In caso di fallimento del Gestore sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti di cui all'art.72, 4 comma, del R.D. 16/3/42 n. 267.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Per quanto riguarda il subappalto le Imprese offerenti dovranno fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 174 DEL d.Lgs.50/2016

ART. 15 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella

denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia la competenza è attribuibile esclusivamente al Foro di Reggio Emilia.

Non è ammesso il ricorso ad arbitri.

ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/90 e s.m.i. è il responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, dott. Eugenio Farioli.

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
DI BEVANDE CALDE, ANCHE A CIALDE, BEVANDE FREDDI E SNACK
PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.I.G. ZE32086D6E**

TABELLA A - DISTRIBUTORI AUTOMATICI E MACCHINE DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DESTINAZIONE							
	DENOMINAZIONE SERVIZIO / UFFICIO	INDIRIZZO	COMUNE	PIANO	TIPOLOGIA DISTRIBUTORE	EROGAZIONI ANNUALI PRESUNTE	N° DIPENDENTI SEDE
1	PRESIDENZA / CONSIGLIO	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	I PIANO	cialde	760	56
2	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	I PIANO	bevande calde	6.950	
3	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	I PIANO	acqua	1.700	
					bevande fredde/snack	1.250	
4	SERVIZIO BILANCIO / PERSONALE	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	PIANO TERRA	bevande calde	4.000	
5	SERVIZIO BILANCIO / PERSONALE	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	PIANO TERRA	acqua	530	
					bevande fredde/snack	350	
6	UFFICIO ARCHIVIO / CED	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	PIANO TERRA	cialde	100	
7	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	P.zza Gioberti 4	Reggio Emilia	II PIANO	bevande calde	3.350	40
8	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	P.zza Gioberti 4	Reggio Emilia	II PIANO	acqua	1.350	
					bevande fredde/snack	1.200	
9	ARPAE	P.zza Gioberti 4	Reggio Emilia	III PIANO	cialde	250	
10	SERVIZIO INFRASTRUTTURE	Corso Garibaldi, 26	Reggio Emilia	I PIANO	bevande calde	4.000	55
11	SERVIZIO INFRASTRUTTURE	Corso Garibaldi, 26	Reggio Emilia	I PIANO	acqua	1.650	
					bevande fredde/snack	2.250	
12	SERVIZIO INFRASTRUTTURE	Corso Garibaldi, 26	Reggio Emilia	II PIANO	bevande calde	1.100	
13	SERVIZIO TURISMO	Corso Garibaldi 31	Reggio Emilia	I PIANO	cialde	450	8
14	AGRICOLTURA REGIONE	Via Gualerzi, 36	Reggio Emilia	I PIANO	bevande calde	4.500	50
15	AGRICOLTURA REGIONE	Via Gualerzi, 36	Reggio Emilia	I PIANO	acqua	1.850	
					bevande fredde/snack	1.450	
16	CENTRO IMPIEGO DI REGGIO EMILIA	Via Premuda 40	Reggio Emilia	III PIANO	bevande calde	5.500	58
17	CENTRO IMPIEGO DI REGGIO EMILIA	Via Premuda 40	Reggio Emilia	II PIANO	acqua	1.500	
					bevande fredde/snack	1.500	
18	CENTRO IMPIEGO DI SCANDIANO	Via Don P. Borghi 6	Scandiano (RE)	I PIANO	bevande calde	1.500	10
19	CENTRO IMPIEGO DI MONTECCHIO	P.zza Cavour 28	Montecchio Emilia (RE)	I PIANO TERRA	bevande calde	1.100	10
20	CENTRO IMPIEGO DI CASTELNUOVO MONTI	Via G. micheli 10	Castelnuovo Monti (RE)	I PIANO	bevande calde	580	10

D.U.V.R.I.

COSTI DELLA SICUREZZA

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
(ex L. 3 Agosto 2007, n. 123)

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
DI BEVANDE CALDE, ANCHE A CIALDE, BEVANDE FREDDI E SNACK
PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

C.I.G. ZE32086D6E

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Eugenio Farioli)

Reggio Emilia, _____

Per la Ditta

Per il Committente
Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia

COSTI DELLA SICUREZZA PER 24 MESI

In fase di valutazione dei rischi relativi al servizio in concessione per l'installazione di distributori automatici di bevande calde, anche a cialde, bevande fredde e snack, da collocare presso immobili di competenza della Provincia di Reggio Emilia, sono stati individuati costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza, da detrarre dai rimborsi spettanti alla Provincia a titolo di canone di concessione per l'occupazione degli spazi in cui saranno installati i distributori.

Voci di elenco prezzi	Q.ta'	Costo Unitario €	Totale
<p>Riunione tra R.S.P.P. ditta appaltatrice, tra R.S.P.P. Stazione Appaltante sui contenuti del DUVRI e il coordinamento delle attività di prevenzione dai rischi di interferenza.</p> <p>MISURE GENERALI DI SICUREZZA – Formazione – informazione – coordinamento – Assemblea (costo orario).</p>	2 ore	37,00	74,00
<p>Informazione e formazione per i lavoratori addetti alle operazioni di cui all'art. 4.4 del Capitolato speciale: 1 ora per ogni immobile a Reggio Emilia con esclusione dell'immobile ubicato in Corso Garibaldi 31; mezz'ora per l'immobile ubicato a Reggio Emilia in Corso Garibaldi 31 e per gli immobili ubicati a Scandiano, Montecchio e Castelnuovo Monti.</p> <p>Consegna delle procedure e dei piani di emergenza agli addetti all'installazione e agli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati, nonché agli addetti al rifornimento dei distributori di bevande alla pulizia interna ed esterna delle apparecchiature.</p> <p>Informazione ai lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio.</p> <p>MISURE GENERALI DI SICUREZZA – Formazione – informazione – coordinamento – Assemblea (costo orario).</p>	7 ore	18,00	126,00
Totale € (IVA esclusa)			200,00